



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

SERVIZIO 2 - ASSETTO DEL TERRITORIO

UNITA' OPERATIVA 2.1

Via Giovanni Bonsignore, 1 - 90135 - Palermo

Risposta a _____

del _____

Prot. n. 11592 del 23 LUG 2021

Al Dirigente del "Dipartimento Servizi Territoriali e
Urbanistici" del Comune di Messinac.a. **Antonio Cardia**

e p.c.

Sindaco del Comune di Messina

c.a. **On. Cateno De Luca**

Comune di Messina

Assessore alla Pianificazione Urbanistica, LL.PP.

c.a. **Salvatore Mondello**

Comune di Messina

Dirigente V Direzione "Ambiente e Pianificazione"

c.a. **Salvo Puccio**

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in merito al DP 6/05/2021 di Approvazione delle Modifiche alla Relazione Generale-Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Sicilia - redatta nel 2004 e Tabella elementi a rischio.

Premesso che, con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.09/AdB del 6 maggio 2021, pubblicato nel Suppl. Ord. alla GURS n. 22 del 21/05/2021, sono state approvate le modifiche alla Relazione generale del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana - redatta nel 2004, ed in particolare il "Capitolo 11 - Norme di Attuazione" e le "Appendici A e B" della Relazione Generale sono stati sostituiti dagli elaborati allegati al Decreto.

Il processo di approvazione delle nuove *Norme di Attuazione* del PAI è stato lungo ed articolato ed è passato al vaglio di tutti gli organi dell'Autorità ivi compreso il Comitato Tecnico Scientifico (D.P. Reg. Siciliana 627/GAB del 29/11/2018) a cui partecipano, quali componenti, i rappresentanti delle Università Siciliane (Palermo, Catania, Messina e Enna) nonché i rappresentanti degli Ordini professionali e delle Consulte Regionali (Ingegneri, Geologi, Architetti, Biologi, Agronomi e Forestali, Chimici e Fisici). Inoltre le NdA del PAI, approvate con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.09/AdB del 6/5/2021, sono state vagliate e condivise da tutti i portatori di interesse.

Ciò nonostante, si ritiene comunque di dovere fornire alcune specificazioni nel merito dei chiarimenti richiesti con nota di codesto dipartimento n. GE 2021/0167552, acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino al n. 9787 del 23/06/2021.

Si comprende, preliminarmente, che la presunta ridondanza e ripetizione degli interventi previsti per gli assetti geomorfologico, idraulico e idrodinamica e morfodinamica costiera possa indurre l'ufficio in indirizzo a segnalare presunte incongruenze che, ad una più attenta lettura a cui si rimanda, potranno essere sicuramente più comprensibili. Appare comunque opportuno rappresentare che, trattandosi di norme speciali e particolari non derogabili, esse non possono essere interpretate dagli

uffici in indirizzo in maniera estensiva.

In particolare, all'articolo 21.2, punto "c" delle *Norme di Attuazione* del PAI, "nelle aree a pericolosità "molto elevata" (P4) ed "elevata" (P3), sono consentiti:

[omissis]: c) *gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici, come definiti dalla vigente normativa di settore, e senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;*"

tali interventi (manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione) devono intendersi così come declinati dalla normativa e **senza aumenti di volume e di superficie ivi compreso senza spostamento di sedime e senza cambio di destinazione d'uso che induca un aumento all'esposizione al rischio sia per le cose che per le persone.**

In riferimento alla richiesta di chiarimenti sull'articolo 2 dello stesso D.P. n.09/AdB, che recita testualmente "Le norme allegate al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.S., e non si applicano alle pratiche avviate prima della pubblicazione del presente provvedimento", si ribadisce che per quelle istanze presentate per la richiesta di parere all'Autorità di Bacino, prima del 21/05/2021, la normativa di riferimento, ed in particolare le Norme di attuazione di cui al Cap. 11 della Relazione generale del Piano stralcio di bacino per l'assetto Idrogeologico della Regione Siciliana, è quella redatta nel 2004 senza le modifiche apportate nel 2021.

In siffatta ipotesi, quindi, non si applica, ad esempio, la disposizione prevista all'art. 15 punto 3 delle Norme di attuazione del 2021, la quale stabilisce che: "Nei "siti di attenzione", nelle more della classificazione di cui ai commi precedenti, l'attività edilizia e di trasformazione del territorio è disciplinata secondo quanto specificato per le aree a pericolosità più elevata."

Come riportato nel Capitolo 5 e nel Capitolo 11 della Relazione generale del PAI nell'edizione del 2004, nel caso in cui nelle carte della pericolosità e del rischio siano presenti aree indicate come Siti di attenzione, questi vanno intesi come aree su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche e/o idrauliche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio e su cui, comunque, gli eventuali interventi dovranno essere preceduti da adeguate ed approfondite indagini.

E' del tutto evidente il diverso approccio e la diversa tutela a seconda che si faccia riferimento alle norme del 2004 o a quelle del 2021 (in queste ultime si equiparano i Siti di attenzione alle zone a pericolosità P3/P4), in quanto con le nuove norme di attuazione è possibile eseguire le attività di trasformazione, di cui all'art. 21.2, all'interno di un Sito di attenzione, senza il preventivo studio e senza autorizzazione.


Quanto disposto dall'art. 17.1, "La realizzazione di interventi, compresi quelli di mitigazione e consolidamento, e lo svolgimento di specifiche attività nelle aree classificate dal P.A.I. in condizioni di pericolosità e di sito d'attenzione, sono subordinati ad una verifica di compatibilità con gli obiettivi del Piano, e devono garantire il rispetto delle procedure e delle limitazioni previste dalle presenti norme" deve intendersi come indirizzo di carattere generale a cui seguono le norme specifiche degli articoli della Parte II dove vengono meglio dettagliate le attività consentite e quelle non consentite.

Infine, si ritiene che il disposto di cui all'art. 18 "Verifica di compatibilità per le opere in sanatoria" debba intendersi sia per le opere edilizie oggetto di condono edilizio, ai sensi della L. n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003, che per le opere oggetto di accertamento di conformità, ai sensi degli articoli 36 (come recepito con modifiche dalla LR n. 16/2016) e art. 37 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.

Il Funzionario
Federico Calvi



Il Dirigente della UO 2/1
Antonino D'Amico



Posizione Organizzativa 1
Il Funzionario



Il Segretario generale
Francesco Greco

